PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta PUBBLICA DI PROSECUZIONE del 14/10/2011 Deliberazione n. 138

OGGETTO: Giudizio "**ANFUSO Carmela** c/Provincia". Sentenza n° 92/10 del Tribunale di Patti. Riconoscimento della somma di € 1.165,32 come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. A) del D.Lgs. n° 267/00.

L'anno **Duemilaundici**, il giorno QUATTORDICI del mese di OTTOBRE nell' Aula Consiliare della Provincia Regionale di Messina, previo invito, notificato ai Signori Consiglieri con avvisi scritti a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio della Provincia Regionale di Messina con la presenza dei Consiglieri:

	Pres.	Ass.
1) ANDALORO Francesco	X	
2) BARBERA Giacinto	X	
~~3) BARTOLOTTA Antonino~~		
4) BIVONA Enrico	X	
5) BONFIGLIO Biagio Innocenzo	X	
6) BRANCA Massimiliano		X
7) BRIUGLIA Piero		X
8) CALA' Antonino		X
9) CALABRO' Antonino	X	
10) CALABRO' Giuseppe		X
11) CALABRO' Vincenzo		X
12) CALI' Salvatore	X	
13) CERRETI Carlo		X
14) COPPOLINO Salvatore		X
15) DANZINO Rosalia		X
16) DE DOMENICO Massimo	X	
17) FIORE Salvatore Vittorio	X	
18) FRANCILIA Matteo Giuseppe	X	
19) GALLUZZO Giuseppe	X	
20) GRIOLI Giuseppe	X	
21) GUGLIOTTA Biagio	X	
22) GULLO Luigi		X
23) GULOTTA Roberto		X
24) ITALIANO Francesco		X
25) LA ROSA Santi Vincenzo	X	
26) LOMBARDO Giuseppe	X	
27) MAGISTRI Simone		X
28) MAZZEO Stefano	X	
29) MIANO Salvatore Giuseppe		X
30) MIRACULA Filippo		X
~~31) NATOLI Natalino~~ GALATI RAGO	X	
32) PALERMO Maurizio	X	
33) PARISI Letteria Agatina	X	
34) PASSANITI Angelo		X
35) PASSARI Antonino	X	
36) PREVITI Antonino		X
37) PRINCIOTTA CARIDDI Giovanni	X	
38) RAO Giuseppe	X	
39) RELLA Francesco		X
40) SAYA Giuseppe	X	
41) SCIMONE Antonino		X
42) SIDOTI Rosario		X
43) SUMMA Antonino	X	
44) TESTAGROSSA Enzo Stefano	X	
45) VICARI Marco		X

A riportare n. 12 10

Totale n. 24 10

Assume la Presidenza IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALVATORE HOSER

Partecipa il Segretario Generale AVV. A. CALABRO'

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Proposta di deliberazione per il Consiglio Provinciale

I Dipartimento
U.D. Affari Legali, Risorse Umane, Programmazione negoziata e Partecipazioni azionarie
I ^ U.O. "Legale e contenzioso"

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale

Proposta

PREMESSO che, con sentenza n. 92/10, notificata il 13/06/2011, il Tribunale di Patti, decidendo il giudizio promosso da Anfuso Carmela, ha condannato questa Provincia al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente;

CONSIDERATO che il debito discernente dalla predetta sentenza n° 92/10 ammonta a € 1.165,32= secondo il prospetto analiticamente riportato:

€	830,00	diritti e onorari
€.	103,75	spese generali
€	37,35	cpa
€	194,22	iva
€	1.165,32	totale

CONSIDERATO che le predette somme devono essere riconosciute come debito fuori bilancio in quanto rientrante nella fattispecie prevista dall'art. 194 lett. a) del DLgs n°267/00 ;

CONSIDERATO che con nota prot. n° 1713/Rag. Gen./C del 18/05/2011 di riscontro alla nota prot. n.1828/UL del 12/05/2011, il Dirigente dei Servizi Finanziari ha autorizzato l'utilizzo dei cospicui residui ancora esistenti sui vari impegni di spesa assunti negli esercizi precedenti;

CHE stante quanto sopra l'importo complessivo di € 1.165,32= derivante dalla sentenza n. 92/10 del Tribunale di Patti può trovare copertura finanziaria nel residuo di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale n. 199 del 29/12/2006, che presenta la necessaria capienza;

VISTO l'art. 23 del regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Provinciale n°43 del 18/03/1995 che dispone: " La gestione delle spese sia correnti che per investimenti deve essere articolata rispettando le seguenti fasi procedurali: impegno, liquidazione e pagamento. Detta gestione si svolgerà secondo i criteri fissati dall'art.3 del D.Lgs. n°29 del 03/02/93 sostituito dall'art.2 del D.Lgs. n°470 del 18/11/93;

VISTE la L.R. n°9/86, L.R. n°48/91, L.R. n°30/2000;
VISTO l'art. 194 del D. Lgs. n.267/00;
VISTA la deliberazione n. 2 del 23 febbraio 2005 della Corte dei Conti;
VISTO lo Statuto della Provincia Regionale;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE atto della sentenza notificata il 13/06/11 da Anfuso Carmela;

RICONOSCERE come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lettera a) del DLgs n°267/00 per le causali tutte espresse nella parte motiva della presente proposta, la somma di € 1.165,32=, dando atto che detto importo può trovare copertura finanziaria nel residuo dell'impegno di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale n. 199/2006;

DARE atto che al pagamento si provvederà con successiva disposizione dirigenziale dopo che sarà divenuta esecutiva la presente deliberazione.

IL Responsabile dell'U.O.

IL DIRIGENTE

IL PRESIDENTE

Allegati:

Sent. n. 92/10 notif. il 13/06/11.

Il Presidente Fiore, dà lettura del parere espresso dalla competente Commissione Consiliare, del parere del Collegio dei Revisori dei Conti, del dispositivo della sopratrascritta proposta e del dispositivo della sentenza con l'indicazione dei legali che hanno preso parte al giudizio.

Il Consigliere G.Grioli, chiede all'Assessore Ventimiglia, presente in aula, di effettuare, per la sopratrascritta proposta di deliberazione opportune verifiche nei confronti dei Dirigenti responsabili, affinchè si possa addivenire alla causa che ha generato tale debito.

Entra in aula il Cons.B.Bonfiglio (Presenti n.25).

Si allonatana dall'aula il Cons.G.Calabrò (Presenti n.24).

Il Consigliere F.Andaloro, interviene per dichiarazione di voto, esprimendo il voto contrario del gruppo cui appartiene, in quanto ritiene che i debiti fuori bilancio in un'Amministrazione Provinciale non dovrebbero esistere, tranne quelli per calamità naturali; a tal proposito, chiede che tutte le proposte di deliberazione relative ai debiti fuori bilancio, siano inviate alla Procura della Corte dei Conti per l'individuazione dei responsabili, sia Dirigenti e/o Amministratori, che hanno generato l'azione debitoria.

Il Consigliere A.Summa, nel dichiarare il voto favorevole alla sopratrascritta proposta di deliberazione, ribadisce quanto sopra espresso, e cioè che tutte le deliberazioni inerenti i debiti fuori bilancio siano trasmesse, dopo l'approvazione consiliare, alla Procura della Corte dei Conti e siano attivate le procedure di rivalsa nei confronti di coloro che hanno prodotto la situazione debitoria.

Il Presidente Fiore, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri M.Palermo, G.Saya, A.Calabrò, pone in votazione per alzata e seduta, la sopratrascritta proposta di deliberazione che registra il seguente esito:

Consiglieri Presenti:24

Consiglieri Votanti: 19

Favorevoli: 18

Contrari: 1

Astenuti: 5(G.Grioli,G.Rao,A.Passari, A.Calabrò, E.Bivona)

Il Consiglio approva.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 14.7.2011

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì 29 LUG. 2011

IL RAGIONIERE GENERALE
Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L.R. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addì _____

IL RAGIONIERE GENERALE

2° DIP. I° U.D. 7^ U.O. - IMPEGNI E PARERI
VISTO: PRENOTA
MESSINA, 18/7/11
IL FUNZIONARIO

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to.: Stivamer Fabs

Il Consigliere anziano

F.to: Giuseppe Galluzzo

Il Segretario Generale

F.to: Avv. A. Calabrò

Il Presente atto sarà affisso all'Albo

nel giorno festivo ____________

L'ADDETTO

____

Il presente atto è stato affisso all'Albo

dal ____________ al ____________

con n. ________ Registro pubblicazioni.

L'ADDETTO

____

Messina, lì ____________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è ________ pubblicata all'Albo di questa Provincia il 30 OTT. 2011 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa ________ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì ____________

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to ____________

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma ________ dell'art. ________ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì ____________

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to ____________

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì, 28 OTT. 2011

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

IL SEGRETARIO GENERALE

D'Angelo

Avv. Giuseppina GARITO
Via L. Da Vinci, 5 - 98061 Brolo (ME)
Tel. 0941/562243 - Fax 0941/563349

COPIA

15 GIU 2011

DIPARTIMENTO - U.D.

REPUBBLICA ITALIANA

N° 92/10 R.S.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N°518/08 R.G.C.

TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI

N° ✓ Cron.

Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, giudice dott. Vincenza Randazzo, ha pronunciato la seguente

Udienza del:

SENTENZA

sentenza nella causa civile iscritta al n. 518/2008, R.G. vertente tra

ANFUSO CARMELA, nata a S. Angelo di Brolo il 22.10.1952, quale responsabile del servizio VI del Comune di Brolo, rapp.ta e difesa dall'avv. G. Garito

OPPONENTE

CONTRO

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

OPPOSTA contumace

Ogg: opposizione ad ordinanza ingiunzione

Udienza: 12.3.2010

Conclusioni per l'opponente: *annullare l'ordinanza ingiunzione opposta; con vittoria di spese e compensi.*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 24.4.2008 Anfuso Carmela, n.q. di responsabile del servizio IV del Comune di Brolo, proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 12, emessa il 19.3.2008, notificata il 28.3.2008 ad istanza della Provincia Regionale di Messina, con la quale veniva ordinato

2436/UL
23 GIU. 2011

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
22/06/2011
Protocollo n°0022747/11

MC

all'opponente n.q. di responsabile del IV servizio del Comune di Brolo, in solido con il sindaco del comune medesimo, il pagamento della somma di € 6.000,00 quale sanzione amministrativa per la mancanza di autorizzazione allo scarico dei reflui non depurati del Comune di Brolo, mediante la vecchia condotta sottomarina, violazione questa prevista dall'art. 124, comma 1, D. Lgv. 3.4.2006 n. 152.

L'opposizione veniva affidata ai seguenti motivi:

1) L'ordinanza, così come il verbale di contestazione, erano stati notificati oltre il termine di 90 gg. dall'accertamento della violazione, come previsto dall'art. 14 comma 2 L. 689/81;

2) L'ordinanza era stata notificata nonostante l'avvenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento ai sensi del comma 6 del citato art. 14.

3) Insussistenza dell'illecito contestato e/o non imputabilità dello stesso all'odierna deducente.

Tanto premesso, formulava le domande di cui in epigrafe.

Non si costitutiva la Provincia Regionale di Messina nonostante la regolare notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione dell'udienza, ma faceva pervenire la documentazione richiesta.

Rigettata l'istanza di sospensione dell'O.I. ed in assenza di istruzione la causa all'odierna udienza, previa precisazione delle conclusioni, veniva decisa come da dispositivo del quale si dava lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata la contumacia della Provincia Regionale di Messina non costituitasi nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo.

Va quindi esaminato il primo dei motivi di opposizione, afferente alla tardività della notificazione della contestazione e dell'ordinanza ingiunzione.

All'uopo di osserva che mentre non è previsto alcun termine per la notificazione dell'ordinanza ingiunzione, la quale ovviamente va notificata nei termini di prescrizione per impedirne il maturarsi, viceversa l'art. 14 L. 689/81 prevede il termine di gg. 90 per la notificazione della contestazione quando a ciò non si sia potuto provvedere nell'immediatezza.

Orbene è evidente che alla contestazione non si poteva procedere all'atto del prelievo dei campioni di acque da analizzare (vedasi verbale del 15.5.2007) posto che le analisi erano finalizzate proprio a verificare se vi fosse stata o meno alcuna violazione, quindi la stessa andava effettuata nel termine di 90 gg. dall'accertamento.

Orbene a fronte di tale eccezione spettava alla Provincia dimostrare l'epoca di conclusione delle analisi, iniziate il 17.5.2007, onde dimostrare che il termine di legge non era decorso tra l'accertamento e la notifica della contestazione.

Infatti, per quanto l'attività di accertamento dell'illecito amministrativo- da cui decorre il termine per la contestazione-

non coincida con il momento in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione, è onere dell'organo irrogante dare conto della complessità dell'accertamento nello specifico. Quando, poi, come nel caso de quo, l'accertamento si risolve in analisi chimiche eseguite dal competente laboratorio da un lato è facile ritenere che il loro espletamento si esaurisca in pochi giorni, e dall'altro che la Provincia ben poteva dimostrare esattamente il tempo di durata dell'attività di accertamento.

Nella situazione in esame, dunque, difettando la prova della tempestività della contestazione, che non si trae dagli atti inviati dalla provincia (che non contengono la documentazione afferente alle analisi chimiche) deve ritenersi estinto il diritto a pretendere il pagamento della sanzione e l'ordinanza opposta va annullata.

Le spese seguono la soccombenza della Provincia e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con atto depositato il 24.4.2008 da Anfuso Carmela, n.q. di responsabile del servizio IV del Comune di Brolo, avverso l'ordinanza ingiunzione n. 12, emessa il 19.3.2008, notificata il 28.3.2008 ad istanza della Provincia Regionale di Messina, rimasta contumace, così provvede:

1) annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
2) condanna la Provincia di Messina, in persona del suo presidente pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali, liquidate in complessivi € 830,00, di cui € 290, per diritti ed € 540,00 per onorario, oltre Iva, Cassa e rimborso forfetario spese generali.

Patti 12.3.2010

Il Giudice

(dott. Vincenza Randazzo)

Depositato in Cancelleria
oggi 03 APR. 2010
IL CANCELLIERE CT
Antonio MILICI

REPUBBLICA ITALIANA ...

Comandiamo a tutti gli ... siano richiesti ed a chiunque ... esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

E' copia conforme al suo originale che si rilascia a richiesta di Avv. G. Garito procuratore di Aufiero Carmela

Patti, 1 OTT 2010

IL CANCELLIERE
Giuseppe Cicala

VISTO: E' AUTENTICA
... OTT 2010

Patti, ...

IL CANCELLIERE
Giuseppe Cicala

TRIBUNALE DI PATTI
UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

L'anno 20___ il giorno ______ alle ore ______ del mese di ______________ in ______________________ ad istanza come in atti

io sottoscritto ______________

Ufficiale Giudiziario addetto al Tribunale di Patti ho notificato e dato copia dell'antescritto atto al sig. PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, IN PERS. LEG. RAPP.TE PRO TEMPORE domiciliato in MESSINA - CORSO CAVOUR, 87

13 GEN. 2011

. FICIO UNICO - NOTIFICAZIONI ED ESECUZIONI

TRIBUNALE DI PATTI

S977783

CMP CATANIA 13 06 11

PB1DC0

POSTE ITALIANE € 007,70 1231308

SERVIZIO NOTIFICAZIONI ATTI GIUDIZIARI

N. 2418 del Cronol. Civile Penale

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

Racc. A.R. n.

AG

76488143463-5

AVVERTENZE

(Art. 139 C.P.C. e art. 8 L. 20/11/1982 n. 890 modif. dalla L. 80/05)

Il plico deve essere consegnato al destinatario o a persone con lui conviventi o addette alla casa, all'ufficio, all'azienda purchè non minore di 14 anni o non palesamente incapace.

In caso di assenza del destinatario, di rifiuto o assenza delle suddette persone, il piego deve essere depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale. L'agente postale deve dare avviso al destinatario, in busta chiusa a mezzo lettera racc.ta e avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito. Detto avviso, in caso di assenza del destinatario deve essere affisso alla porta d'ingresso o immesso nella cassetta della corrispondenza; l'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, l'ufficio Notifiche mittente, il numero cronologico e modello registro (dati ricavabili in alto a sinistra della busta). Trascorsi 10 giorni dalla spedizione della lettera racc.ta senza che sia stato ritirato il piego, **L'AVVISO DI RICEVIMENTO DEVE ESSERE IMMEDIATAMENTE RESTITUITO AL MITTENTE** con tutte le annotazioni richieste nell'apposito spazio, e l'indicazione *"atto non ritirato entro il termine di dieci giorni"*. Il piego, invece, deve essere restituito al mittente, in raccomandazione, dopo sei mesi dal deposito nell'ufficio postale con l'indicazione *"non ritirato entro il termine di 180 giorni"*.

Provincia Regionale di Messina

C.so Cavour 87

Messina

(Tel. 0376 320 401) A. BARUFFALDI - MANTOVA 568

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Collegio dei Revisori dei Conti

Prot. n. 208 /REV

Messina, 07/09/2011

Risposta Nota prot. n. 1441/Aff. Cons. del 18/Agosto2011

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO: GIUDIZIO "ANFUSO Carmela c/Provincia Regionale di Messina". Tribunale di Patti. Sentenza n. 92/10. Notificata il 13/06/2011. Riconoscimento della somma di € 1.165,32 come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D. Lgs.vo n. 267/00.

Al Sig Dirigente
del I Dipartimento
Servizio "Affari Generali ed Istituzionali"
U.O. "Atti Consiglio e Commissioni Consiliari"
Avv. Anna Maria Tripodo

SEDE

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Messina, con riferimento alla Sua nota n. 1441/Aff.Cons. del 18 agosto 2011, con la quale ci richiede parere in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto;

- **ESAMINATA** la proposta di deliberazione di che trattasi;
- **VISTO** l'art. 194 del D. Lgs. 267: "*con delibera consiliare di cui all'art. 193 comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da : a) sentenze esecutive……*";
- **VISTO** l'art. 72 del Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- **PRESO ATTO** che la proposta di deliberazione è corredata dai pareri previsti dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile,

nonché dell'attestazione prevista dall'art. 55, comma 5, della L.R. 142/90 in ordine alla copertura finanziaria;

- **VISTO** l'art. 239 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALLA RICONOSCIBILITA' DEL SUPERIORE DEBITO FUORI BILANCIO

Invita i Dirigenti di tutti gli uffici interessati all'iter procedurale a predisporre e trasmettere con immediatezza al Consiglio le sentenze di condanna ed i consequenziali atti esecutivi per debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 lett. a) D. L.gs.vo 267/2000, al fine di mettere nella condizione il Consiglio Provinciale di deliberarne il riconoscimento entro il termine di gg. 120 previsti dalla legge, onde evitare ulteriori aggravi di spese legali, interesse e rivalutazione per la salvaguardia degli equilibri finanziari di bilancio;

Configurandosi ipotesi di responsabilità erariale, invita il Ragioniere Generale a trasmettere copia della Delibera alla Corte dei Conti dandone comunicazione allo scrivente Collegio.

MESSINA 07/09/2011
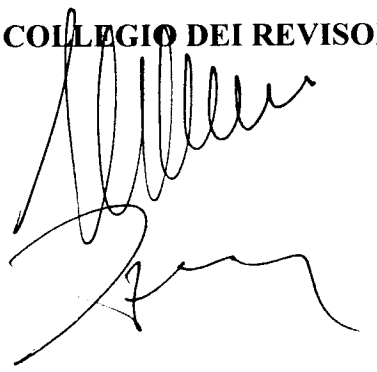
IL COLLEGIO DEI REVISORI